

## ***I delitti contro la Pubblica Amministrazione***

Il Titolo II del Libro Secondo del codice penale disciplina i delitti contro la pubblica amministrazione ed è suddiviso in due capi:

- ***Delitti dei pubblici ufficiali*** contro la pubblica amministrazione (artt. 314-356 c.p.)
- ***Delitti dei privati*** contro la pubblica amministrazione (artt. 336-356)

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

### **Omissione di atti di ufficio**

Art. 328 c.p.

***"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.***

***Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa"***

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

La nuova conformazione legislativa dell'art. 328, quindi, tipizza due diverse fattispecie, prevista rispettivamente al I ed al II comma.

Nella prima ipotesi di reato, **la condotta incriminata consiste nel rifiuto di compiere atti di ufficio "qualificati": più precisamente, atti di ufficio che devono essere realizzati "senza ritardo" in vista di obiettivi normativamente specificati, e cioè "per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità".**

La condotta penalmente rilevante, in quanto incentrata sul solo rifiuto, presuppone una preventiva richiesta di adempimento, che può provenire da un privato, ma anche da un altro funzionario pubblico o da un superiore gerarchico.

Il rifiuto deve essere "indebito", ovvero deve essere presente un cosiddetto "requisito di illiceità speciale", che tende a delimitare la rilevanza penale a quelle sole forme di diniego di adempimento che non trovano alcuna giustificazione plausibile alla stregua delle norme amministrative che disciplinano i doveri di **agire** da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

La scelta legislativa di incriminare, nel I comma, solamente il *rifiuto* ha destato in molti Autori notevole perplessità. E' infatti difficilmente ipotizzabile una preventiva richiesta perché il pubblico ufficiale sia tenuto a compiere atti urgenti per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di igiene e sanità: piuttosto, l'obbligo di intervenire tempestivamente scatterà, in molti casi, a prescindere da sollecitazioni esterne, per cui il disvalore penale dell'inadempimento dovrebbe consistere nella mera omissione dell'atto in questione.

La seconda ipotesi di reato, configura un *delitto di messa in mora*: fuori dei casi previsti dal I comma, è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che *entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo*.

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

Nel delitto di omissione di atti di ufficio il dolo è generico: Generico quando è sufficiente la sola previsione e volontà senza ulteriori fini specifici (omicidio doloso). Specifico quando richiede un fine particolare (omicidio doloso ai fini di eredità).

Trattandosi di una condotta omissiva, esso richiede la conoscenza dei presupposti del dovere di attivarsi.


Conformemente alla nuova strutturazione della fattispecie incriminatrice, è dunque necessario che il pubblico ufficiale si rappresenti mentalmente le due situazioni tipiche previste nei due commi: è cioè necessaria la consapevolezza, rispettivamente, delle ragioni (giustizia, sicurezza, igiene, sanità) che qualificano l'atto di ufficio da compiere (art. 328 comma 1) o della richiesta di adempimento formulata dall'interessato (art. 328 comma 2).

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

#### Denunce sanitarie (Sindaco - A.S.L.)

Denuncia delle cause di morte - 24 ore  
 Denuncia di nascita di infanti deformati - 2 giorni dal parto  
 Segnalazione di nascita di infanti immaturi - 24 ore  
 Denuncia dei casi di lesioni invalidanti - 2 giorni  
 Notifica delle malattie infettive e diffuse - immediata  
 Notifica dei casi di AIDS - Istituto Superiore di Sanità e Regione in anonimato  
 Denuncia delle malattie veneree - immediata  
 Denuncia delle malattie di interesse sociale - A.S.L. (malaria, pellagra, ecc.)  
 Comunicazione delle vaccinazioni obbligatorie - A.S.L.  
 Denuncia dei casi di intossicazione da antiparassitari - 2 giorni A.S.L.  
 Denuncia di detenzione di apparecchi radiologici e di sostanze radioattive - Prefetto per gli apparecchi; Ministero Industria per Sostanze entro 5 giorni  
 Segnalazione degli interventi interrutivi della gravidanza - A.S.L. entro 10 giorni sia prima che dopo i 90 giorni di gravidanza in anonimato  
 Segnalazione di persone tossicodipendenti - S.E.R.T. in anonimato appena possibile

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)



## ***I delitti contro la Pubblica Amministrazione***

**Il Titolo VII del Libro Secondo del codice penale disciplina i delitti contro la fede pubblica ed è suddiviso in quattro capi:**

- ***Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo*** (artt. 453-466 c.p.)
- ***Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento*** (artt. 467-475 c.p.)
- ***Falsità in Atti*** (artt. 476-493 bis c.p.)
- ***Falsità personale*** (artt. 494-498 c.p.)

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

Il Puccini definisce il "certificato medico" come l'atto scritto che dichiara conformi a verità fatti di natura tecnica, di cui il certificato è destinato a provare l'esistenza.

Il Gerin lo ha definito come l'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinato a provare la verità.

L'etimologia di certificato e certificazione è da riportare ai termini latini di "certus" (certo) e "facere" (fare) per cui il Giusti sottolinea come non vi sia alcun dubbio "nel ritenere che ciò che qualifica e caratterizza il certificato è l'attestazione di verità che esso presuppone".

In tal senso si deve affermare che "per il medico tale concetto di verità non potrà altro che corrispondere esattamente a quanto sia da lui obiettivabile e quindi clinicamente constatabile".

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

Per aversi un certificato autentico che attesti la verità di un fatto giuridicamente rilevante occorrono:

- una scrittura, stilata a mano o con mezzi meccanici che utilizzino inchiostro indelebile;
- l'autore dell'attestazione, che risulti dalla sottoscrizione dell'atto, con le generalità e la qualifica del certificante;
- il destinatario, cui la certificazione è diretta, che risulta evidente quando l'attestato sia redatto nei moduli prestabiliti;
- la data, dalla quale risulti il tempo ed il luogo in cui il certificato è stato compilato.

I requisiti del certificato sono:

- la chiarezza: *comprensibile e completo*;
- la veridicità: *conformità di quanto descritto con quanto direttamente constatato*.

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

***I certificati*** possono essere rilasciati, oltre che dai medici della pubblica amministrazione, anche dai medici privati - soggetti equiparati - i quali potranno o meno esercitare pubbliche funzioni, in quanto a ciò espressamente abilitati dalla legge.

Per la dottrina medico-legale - oltre ai certificati obbligatori che devono essere redatti in ottemperanza a norme di legge - il medico non può e non deve esimersi dal rilasciare i certificati medici che gli vengono richiesti dal paziente; ciò è valido anche per i certificati cosiddetti facoltativi e, cioè, per quelli per i quali non esiste nessuna norma di legge che ne pone l'obbligo.

Il medico comunque non potrà rifiutarsi di redigere un certificato quando questo sia complementare e/o attestante il realizzarsi di una prestazione sanitaria.

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

**Art.22 del Codice Deontologico**

"Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi allo stato di salute. Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato".

Pertanto l'articolo indica per il medico dei precisi obblighi:  
> Obbligo del rilascio del certificato su richiesta del paziente e direttamente al paziente medesimo;

> Il medico non può rifiutare la consegna diretta al paziente di un certificato relativo al suo stato di salute e ciò indipendentemente dal fatto che il certificato richiesto sia uno di quelli dovuti ai sensi delle varie convenzioni (es. di medicina generale) e/o previsti da precise disposizioni di legge, o semplicemente facoltativo, cioè destinato ad un uso strettamente privato;

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

> Il certificato è da consegnarsi direttamente al soggetto interessato o ad altro richiedente cui la legge dia diritto;  
> Obbligo della corrispondenza del certificato con la realtà constatata;

> Il medico non può rilasciare il certificato sulla base di quanto riferitogli da terzi o su quanto egli non abbia constatato. Poiché il certificato è redatto previa richiesta del paziente e può riportare sintomi riferiti dallo stesso, non sempre obiettivamente, il medico deve distinguere tra quanto obiettivamente da lui riscontrato e quanto riferito;

> Il certificato contiene inoltre un giudizio clinico che si fonda sulla base dei dati rilevati; è opportuno che il medico giustifichi la formulazione di questo giudizio clinico sulla base dei dati rilevati e di quelli forniti dal paziente;

> E' opportuno sottolineare che nell'ultimo codice deontologico non viene fatta più menzione riguardo al divieto di rilasciare dei certificati di compiacenza in quanto si è ritenuto tale divieto implicito nell'obbligo del requisito della veridicità.

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

Cass. Sez. 5, Sent. N° 00912 del 12/11/1979 (Ud. 03/07/1979)

«Affinché un documento proveniente da un medico possa qualificarsi certificato medico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 481 cod. pen., è necessario che il suo contenuto rappresenti in tutto o in parte una "certificazione", cioè che attesti fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità».

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

L'inquadramento penale di questi delitti è dato dagli articoli del Titolo VII (Dei delitti contro la fede pubblica) per i quali si vuole premettere il ricordo di come il certificato sia atto pubblico quando redatto da un "pubblico ufficiale" (art. 357 c.p.) o da un "incaricato di pubblico servizio" (art. 358 c.p.) e scrittura privata quando redatto da un "esercante un servizio di pubblica necessità".

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

In definitiva, in base all'articolo 2699 del Codice Civile, un atto pubblico è:

"L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato".

E la sua efficacia è stabilita dall'art.2700 per cui:

"L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

Cass. Sez. 5, Sent.n° 08496 del 17/10/1983 (Ud. 06/07/1983)

«Nella nozione di certificati amministrativi rientrano solo quelle attestazioni di verità o di scienza che siano estranee alla documentazione di attività direttamente esercitate dal pubblico ufficiale, ovvero alla prova di quei fatti che siano avvenuti alla sua presenza.(conf. mass n. 158480 ed ivi citate).

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

**Art. 2702 c.c.:** Efficacia della scrittura privata.

"La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi la ha sottoscritta se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se quella è legalmente considerata come riconosciuta".

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

**Art. 476**

**Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.**

Il pubblico ufficiale(357), che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso (c.c. 2699, 2700), la reclusione è da tre a dieci anni (483, 490, 492, 493).

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

**Interesse tutelato:** fede pubblica ed attitudine a nuocere;  
**Soggetto attivo:** pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio);

**Oggetto materiale:** documento (atto pubblico o scrittura privata) e, cioè, qualsiasi atto che sia destinato a provare un fatto giuridicamente rilevante compiuto dal suo autore o da lui percepito, a documentare la regolarità degli adempimenti ai quali è obbligato - ovvero circostanze di fatto ad essi ricollegabili - o che, comunque, costituisca o concorra a costituire un diritto o un obbligo per la pubblica amministrazione o per privati;

**Elemento oggettivo:** contraffazione (relativa a fatti descritti nel certificato del tutto falsi) e/o alterazione (relativa a correzioni e variazioni su di un atto originale);  
**è l'integrazione della falsità materiale;**

**Elemento soggettivo:** dolo.

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

Atti pubblici sono, ad esempio:

> la cartella clinica è un "atto di fede privilegiata" (2° comma art. 476);

> registro operatorio;

> certificato di constatazione di avvenuto decesso;  
> certificato di identificazione delle cause di morte;

> i verbali delle Commissioni pubbliche;

> certificati di idoneità psico-fisica alla guida.

**Il reato di falso è di norma correlato con il reato di truffa.**

**E' esclusa la possibilità di concorso tra "falso materiale" e "falso ideologico".**

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

#### Art. 479

##### **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.**

*Il pubblico ufficiale (357), che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un atto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute comunque **attesta falsamente fatti dei quali è destinato a provare la verità**, soggiace alla pena stabilita nell'art. 476 (693). (da 1 a 6 anni; a fronte di querela di falso da 3 a 10 anni)*

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

#### Art. 480

##### **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.**

Il pubblico ufficiale (357), che, nell'esercizio delle sue funzioni, **attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità**, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni (493).

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

**Art. 481**

**Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.**

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, **attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità**, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da ...  
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

Cass. Sez. 2, Sent. n° 00145 dell'08/01/1985 (Ud. 11/07/84)

**"Il medico convenzionato con gli enti mutualistici nel compilare il formulario con richiesta di analisi non rilascia una semplice certificazione o una ricetta, ma attesta come da lui compiuti nella sua sfera di attività fatti produttivi di effetti giuridici - falsità di tale documento e l'attestazione mendace del medico convenzionato di aver visitato l'assistito costituiscono quindi falsità in atto pubblico punibile ai sensi degli artt. 476 e 479 cod. pen. (conf. mass n.161586, n. 150670, n. 141429, n. 131529, n.1299999457, n.124660, n.109722; contra mass n.140993, n.127112, n.127444, n. 099644, nel senso che si tratterebbe di falso in certificazione amministrativa)".**

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

Cass. Sez. 5, Sent. n° 01728 dell'11/02/1988 ( Ud. 15/10/1987).

**"Il medico convenzionato con enti mutualistici, nello svolgimento dell'attività inerente a tale convenzione, riveste la qualità di pubblico ufficiale e le ricette da lui redatte in tale veste, siano esse compilate su carta intestata del medico o su modulari dell'ente, sono atti pubblici allorché il pubblico ufficiale, attesti fatti avvenuti in sua presenza (richiesta di visita dell'assistito e sua identificazione) o fatti da lui direttamente compiuti (visite e prescrizioni terapeutiche). Ne consegue che la falsa attestazione del medico convenzionato di visite eseguite e di prescrizioni di medicinali necessari per la cura integra il delitto di falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici. (conf. mass n.167301, n.161586, n.150670, n. 141429, n.131529, n. 129457; contra mass n. 140993, n.127444, n.127112, n.099644)."**

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

Cass. Sez. 5, Sent. n° 00844 del 01/02/1993 (Ud. 04/11/1992).

**"Il medico convenzionato che, nel redigere un documento attestante la continuazione di una malattia, apponga una data di rilascio diversa dalla data effettiva, commette il reato di cui all'art. 480 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificazioni o in autorizzazioni amministrative) - e non quello di cui all'art. 479 stesso codice (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) - in quanto il predetto medico si limita a riempire un modulo attestante la malattia dell'assistito: modulo che è da ritenere certificazione ovvero autorizzazione amministrativa poiché contiene l'accertamento delle condizioni per l'operatività di un diritto riconosciuto dalla legge".**

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

Cass. Sez. 5, Sent. N° 02314 del 10/03/1997 (Ud. 11/02/1997).

«Al fine di qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni: che l'atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; che l'atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente».

(Nella fattispecie false diagnosi mediche per procurare illegittime pensioni di invalidità per le quali la Corte ha affermato la natura di atto pubblico degli accertamenti medici).

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

Cass. Sez. 5, Sent. N° 06934 del 15/07/1981 (Ud. 16/02/1981).

«Il reato di falsità ideologica in certificazione amministrativa deve ritenersi sussistente in tutti i suoi elementi quando il giudizio diagnostico espresso dal medico certificante si fonda su fatti esplicitamente dichiarati o implicitamente contenuti nel giudizio medesimo, che siano non rispondenti al vero e ciò sia conosciuto da colui che ne fa attestazione». (conf. mass. n. 136820).

Cass. Sez. 5, Sent. n° 02659 del 10/03/1982 (Ud. 26/11/1981).


«I certificati rilasciati da chi esercita un servizio di pubblica necessità, che non riproducano un fatto già rappresentato da altri documenti, presuppongono un'attività diretta di accertamento da parte di chi emette il certificato». (Nella specie è stato ritenuto che il certificato medico implichi necessariamente la visita del paziente da parte del sanitario che lo rilascia).

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

Cass. Sez. 5, Sent. n° 1048 del 13/06/2001

"L' art. 480 C.P. punisce la falsità ideologica commessa da P.U. in certificati (o autorizzazioni amministrative), esaurendosi la condotta delittuosa nella falsa attestazione di un fatto di cui l'atto e' destinato a provare la verità ... Pertanto il certificato con il quale il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale pubblico, prescrive un farmaco all'assistito, e' atto destinato a provare che e' stata effettuata la visita dello stesso e, contestualmente, attesta che il paziente ne ha necessità ed ha diritto a fruire del servizio farmaceutico, consentendone l'esercizio. Pertanto, commette il reato di cui all' art. 480 C.P. il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale che, nell' esercizio delle sue funzioni, rilascia ricette, prescrivendo - nella specie a pazienti sconosciuti e non visitati e a loro insaputa - medicinali attraverso un certificato non veridico".

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)





Per il Giusti la falsità ideologica si realizza quando la falsità ricade sulle attestazioni.

Per il Puccini la falsità ideologica si realizza quando la falsità ricade sui fatti di cui il certificato è destinato a provare la verità.

Nei certificati medici, pertanto, la falsità ideologica riguarda fundamentalmente la diagnosi.

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

In tal senso si ritiene che la falsità ideologica è dimostrabile, fundamentalmente, quando la patologia diagnosticata non sussista.

La fattispecie emerge solo quando il medico agisce con "dolo" dichiarando fatti di cui è consapevole che non sono rispondenti alla realtà.

Diversamente si tratta di certificato "erroneo" quando il medico sbaglia in buona fede la diagnosi.

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)

Più difficile è - anche sul piano medico legale - inquadrare una falsità ideologica in relazione alla gradazione di una patologia comunque esistente ed alla sua prognosi.

In questi casi - come afferma il Puccini - si perviene all'inquadramento dei giudizi che sono - e non potrebbe essere altrimenti - "un'opinione del tutto soggettiva del certificante (ad esempio in relazione alla prognosi di durata della malattia, ecc.), sui quali potrebbe divergere il parere di altri sanitari".

In tal senso appare chiaro che tali "giudizi" non possono che essere direttamente correlabili alla "professionalità" ed alla "correttezza" di chi li ha espressi.

scaricato da [www.sunhope.it](http://www.sunhope.it)